

Allgemeinverbindlich erklärter Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich
Fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social
déclaré de force obligatoire générale
Fondo per la formazione professionale per il settore sociale dichiarato
di obbligatorietà generale



FONDSSOCIAL | Amthausquai 21 | 4600 Olten | Telefon 062 212 50 85 | Fax 031 371 36 27 | info@fondssocial.ch

Regolamento sugli investimenti
Fondo per la formazione professionale
per il settore sociale (FFP FONDSSOCIAL)

Regolamento sugli investimenti

Conformemente all'articolo 4.3 c) del Regolamento esecutivo del 27 novembre 2013 l'assemblea dei membri dell'associazione FFP FONDSSOCIAL emana il seguente Regolamento sugli investimenti:

1 Obiettivi e principi

1.1 Scopo e contenuto del Regolamento sugli investimenti

Nel quadro delle disposizioni vigenti in materia il Regolamento sugli investimenti stabilisce i principi, le responsabilità e le prescrizioni per l'attuazione e la sorveglianza degli investimenti patrimoniali dell'associazione FFP FONDSSOCIAL.

Per patrimonio ai sensi del Regolamento s'intende la somma degli attivi esposti a bilancio.

1.2 Principio e obiettivo della politica degli investimenti

Investendo il patrimonio (gestione del patrimonio) occorre badare in prima linea affinché sia garantito l'adempimento del mandato dell'associazione FFP FONDSSOCIAL. Il patrimonio va gestito in modo tale da permettere il versamento delle prestazioni in ogni momento e nel rispetto dei termini.

1.3 Investimenti ammessi

- Denaro contante; i seguenti crediti riferiti a un importo di denaro fisso: averi postali e bancari;
- investimenti sul mercato monetario della durata di validità massima di 12 mesi (depositi bancari a termine con garanzia statale o un rating di solvibilità AAA (Standard & Poor's) o paragonabili);
- obbligazioni di cassa presso Postfinance o banche svizzere;
- prestiti in obbligazioni in CHF e valute estere (quotate in borsa, rating di solvibilità AAA (Standard & Poor's) o paragonabili).

Costituiscono investimenti non ammessi i prestiti di grado posteriore, i prestiti obbligazionari convertibili od obbligazioni corredate di warrant, gli immobili, le azioni e i derivati. Per prestiti in obbligazioni il limite per ogni debitore ammonta al 5% del patrimonio. Occorre evitare rischi di concentrazione. Prestiti in valute estere possono ammontare al massimo al 30% del patrimonio. Le valute estere accettate sono EUR e USD. Se gli investimenti scendono al di sotto del rating di solvibilità definito, essi vanno liquidati immediatamente.

1.4 Strategia d'investimento

L'ottimizzazione del rendimento complessivo non rappresenta un obiettivo prioritario della politica degli investimenti. Secondo tale principio vengono stabilite le seguenti strategie degli investimenti e gamme strategiche:

Categoria di investimento	Strategia	Gamma strategica	
		minimo	massimo
Liquidità	67%	50%	100%
Obbligazioni di cassa e prestiti in obbligazioni CHF	33%	0%	50% ¹
Valute estere	0%	0%	30%

2 Organizzazione e procedura

2.1 Competenze e responsabilità

L'assemblea dei membri dell'associazione FFP FONDSSOCIAL emana il Regolamento sugli investimenti contenente la strategia degli investimenti (cfr. 1.4).

La direzione dell'associazione FFP FONDSSOCIAL è responsabile della gestione del patrimonio ai sensi di tale Regolamento sugli investimenti.

2.2 Principi di valutazione

Il conteggio annuale dell'associazione FFP FONDSSOCIAL si orienta ai principi della contabilità commerciale e delle prescrizioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Le liquidità vengono poste a bilancio al valore di mercato per la fine dell'anno, le obbligazioni di cassa e i prestiti in obbligazioni al valore nominale per la fine dell'anno. Le valute estere vengono convertite in CHF al corso del giorno determinante per il bilancio.

2.3 Riserve per fluttuazioni di valore

La riserva per fluttuazioni di valore serve per adeguare le fluttuazioni di valore nell'attivo fisso.

La formazione delle riserve per fluttuazioni di valore avviene tramite redditi della sostanza. Quale obiettivo è stabilito il 10% dell'attivo fisso esistente.

2.4 Resoconto (*reporting*)

La direzione sorveglia gli investimenti ai sensi del presente Regolamento e riguardo agli investimenti patrimoniali e il loro sviluppo presenta annualmente rapporto al Comitato dell'associazione FFP FONDSSOCIAL rispettivamente all'assemblea dei membri. La presentazione del resoconto avviene nell'ambito della discussione relativa al conteggio annuale.

¹ Le obbligazioni di cassa e i prestiti in obbligazioni in CHF assieme alle valute estere possono rappresentare al massimo il 50% degli investimenti.

3 Disposizioni finali

3.1 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente per il 1° gennaio 2018.

3.2 Modifiche

Il presente Regolamento sugli investimenti può essere modificato in ogni momento dall'assemblea dei membri dell'associazione FFP FONDSSOCIAL.

Olten, il 24 aprile 2018

Persone con diritto di firma:



Esther Müller
Presidente



Catherine Bass
Direttrice